

Il Dipartimento per le politiche della Famiglia ha pubblicato, sulla GAZZETTA UFFICIALE N. 43 DEL 20 FEBBRAIO 2013 la rivalutazione per l'anno 2013 degli assegni di maternità e per il nucleo familiare numeroso.

Di seguito in breve la descrizione di entrambi gli assegni e dei requisiti richiesti

Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori (art. 65 della L.448/98).

È l'assegno per le famiglie con almeno tre figli minori concesso **dal Comune ma pagato dall'INPS**. Per ottenerlo è necessario per il 2013 avere un valore ISE non superiore a € 25.108,71 con riferimento a nuclei familiari composti da cinque componenti (per nuclei familiari con diversa composizione, il requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal D.lvo 109/98). L'importo dell'assegno e dei requisiti economici sono annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI). Esso non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali e può essere cumulato con analoghe prestazioni erogate dagli Enti locali e dall'Inps.

Va richiesto entro il 31 GENNAIO dell'anno successivo a quello per il quale si richiede il contributo.

Per l'anno 2013 se spettante nella misura intera l'assegno mensile è pari a € 139,49.

Approfondimento alla [pagina dedicata del sito INPS](#)

Assegno di maternità (art. 74 del d.lgs. 151/2001)

È un beneficio economico concesso **dai Comuni ed erogato dall'INPS** in presenza di determinati requisiti reddituali. Destinatarie sono le donne (residenti, cittadine italiane, comunitarie o non comunitarie in possesso della carta di soggiorno) che si trovino in una delle seguenti situazioni:

madri non lavoratrici (disoccupate, casalinghe, studentesse, ecc...)

- madri lavoratrici non aventi diritto ad alcuna tutela economica per la maternità;
- madri lavoratrici aventi diritto ad una tutela economica per la maternità complessivamente inferiore rispetto al valore dell'assegno.

Va richiesto entro sei mesi dalla nascita del bambino al Comune di residenza e viene poi erogato dall'INPS. Per beneficiare dell'assegno mensile per cinque mensilità è necessario possedere determinati requisiti (non avere copertura previdenziale o avere una copertura inferiore a un determinato importo; non beneficiare dell'indennità di maternità dell'INPS...) e avere un reddito complessivo non superiore al valore dell'indicatore della situazione economica ISE richiesto dalla legge e rivalutato ogni anno sulla base della variazione dell'indice ISTAT. Presso il proprio comune di residenza può essere richiesto il modello per presentare la richiesta dell'assegno.

L'importo dell'assegno è rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) calcolato dall'ISTAT.

Per l'anno 2013 è necessario avere un valore ISE non superiore a € 34.873,24 (con riferimento a nuclei familiari composti da **tre** componenti).

L'assegno mensile se spettante nella misura intera è pari a € 334,53 per cinque mensilità.

Normativa di riferimento

- **Art. 65 e 66 della Legge 448/1998 e Regolamento di esecuzione (DPR 452 del 2000)**